


***“SEGNALAZIONI, ISPEZIONI E VERIFICHE IN MATERIA
ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO”***



Magg. Doriana Dileo
Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Firenze
Firenze, 5 maggio 2023



POTESTA'



Potestà generali di polizia economica e finanziaria ex decreto legislativo n. 68 del 2001: accessi, ispezioni, verificazioni e rilevazioni; peculiari potestà investigative riconosciute dai decreti 109/2007 e 231/2007

Potestà di polizia valutaria ex DPR n. 148/1988: indagini finanziarie più speditive; assunzioni di informazioni, anche richiamate ex art. 9, comma 4, lett. B) decreto 231/2007 e art. 11, comma 4, decreto 109/2007

Accesso all'archivio dei rapporti finanziari ex art. 9, comma 6, lettera a) decreto legislativo n. 231/2007

Acquisizione dati e informazioni presso i soggetti obbligati, destinatari degli obblighi antiriciclaggio ex art. 9, comma 4 a-bis del decreto 231/2007

Accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'Anagrafe Immobiliare Integrata ex art. 9, comma 6, lett. B-bis del decreto 231/2007

Ulteriori potestà di richiedere alle pubbliche amministrazioni sui fatti oggetto di analisi e approfondimento investigativo delle sos ex art. 40, comma 2 decreto 231/2007

Accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust ex art. 21 del decreto 231/2007



Competenza della Guardia di Finanza

(art. 3 e 9 D. Lgs. 231/2007)



Previe intese con Autorità di vigilanza di settore (Art. 9, c.2)

Istituti di pagamento (IP), Istituti moneta elettronica (IMEL) e relative succursali;
Punti di contatto centrale (PCC);
Società fiduciarie e intermediari (Albo 106 TUB);
Microcredito (Art. 111 TUB);
Confidi e altri soggetti di cui art. 112 TUB;
Succursali estere di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative;
Intermediari assicurativi;
Revisori legali e società di revisione con incarichi su enti di int. pubb. o enti sottoposti a regime interm.;
Soggetti esercenti attività custodia, trasporto denaro contante, titoli e valori a mezzo guardie giurate (iscritti elenco art. 8 L. 409/2001).

Altri operatori finanziari (Art. 3, c.3)

Società fiduciarie diverse da quelle iscritte nell'albo di cui all'art. 106 TUB;
Mediatori creditizi;
Agenti in attività finanziaria (Art. 128-quater c.2 e 6 TUB);
Cambia valute.



Professionisti (Art. 3, c.4)

Dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro;
Servizi in materia di contabilità e tributi;
Notai e avvocati;
Revisori legali e società di revisione senza incarichi su enti di int. pubb. o enti sottoposti a regime interm.;

Altri operatori non finanziari (Art. 3, c.5)

Prestatori di servizi a società e *trust*;
Commercio cose antiche;
Case d'asta e gallerie d'arte;
Operatori professionali in oro;
Agenti in affari e mediazioni immobiliari;
Soggetti esercenti attività custodia, trasporto, denaro contante, titoli e valori a mezzo guardie giurate;
Mediatori civili;
Recupero crediti;
Prestatori servizi valuta virtuale;

Prestatori di servizi di gioco (Art. 3, c. 6)

Operatori di gioco on line;
Operatori di gioco su rete fisica;
Case da gioco



Competenza della Guardia di Finanza

(Art. 9, c. 5 lett. b. D.Lgs. 231/2007 e D.Lgs. 92/2017)



**Soggetti controllabili con poteri
D.Lgs. 68/2001**

Soggetti convenzionati e agenti di cui art. 1, c.2, lett. nn (agenti servizi di pagamento e soggetti comunque convenzionati che esercitano attività per conto di IP e IMEL comunitari);
Distributori ed esercenti di gioco.

**Soggetti controllabili con poteri
Art. 11, c.3, D. Lgs. 92/2017**

Soggetti esercenti l'attività di compro oro

Guardia di Finanza



Ispezioni e controlli antiriciclaggio

**Attività di
polizia
amministrativa**

**Procedure di servizio
modulate da esperienza di
servizio in attività di
verifica fiscale**





Ispezioni e controlli antiriciclaggio

ISPEZIONE

Modulo ispettivo flessibile, ma più esteso, in quanto finalizzato a verificare due o più step di controllo

CONTROLLO

Modulo mirato allo svolgimento di singoli accertamenti (es. contestazione di un'omessa segnalazione o di un'altra violazione amministrativa antiriciclaggio emersa in altri contesti)





Il ricorso all'attività ispettiva antiriciclaggio (ispezioni e controlli)

1

Per riscontrare, in via ordinaria, l'osservanza degli obblighi antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/2007 (avvio di ispezioni programmate o extraprogramma)

2

All'esito dell'attività di p.g., impiegando (se occorre, previo nulla osta PM) gli elementi acquisiti per contestazioni mirate di violazioni già emerse nell'ambito del procedimento penale



FASI DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE




Guardia di Finanza



SELEZIONE DEI TARGET



INPUT INFORMATIVI:



Guardia di Finanza



FASE ESECUZIONE - CICLO DELLE ATTIVITA'





ACCESSO

**EVENTUALI
INFRAZIONI**

**RICERCA ED
ACQUISIZIONE
DOCUMENTI**

**ISPEZIONE
DOCUMENTALE**



Guardia di Finanza



FASE ESECUZIONE - ACCESSO



Deve avvenire nel **RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI** previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, richiamato dall'art. 33 del D.P.R. n. 600/1973:

- l'accesso nei locali adibiti **solo ad abitazione** è consentito previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dietro ordine, riportato nel foglio di servizio, in presenza di **gravi indizi di violazione alla normativa di settore**;
- l'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, di arti o professioni che siano adibiti **anche ad abitazione**, è consentito, senza la sussistenza di particolari presupposti legittimanti, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dietro ordine, riportato nel foglio di servizio;
- l'accesso nei locali destinati all'**esercizio di arti e professioni**, quale definito dall'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972 e dall'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986, va eseguito **in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato**, costituendo tale presenza **requisito di legittimità** degli atti conseguiti.



CONTROLLI PRELIMINARI



Acquisire una completa cognizione della struttura organizzativa e dei procedimenti valutativi «**interni**»



FASE ESECUZIONE – CONTROLLI PRELIMINARI



- verificare la **legittimazione all'esercizio dell'attività** da parte del soggetto ispezionato (*iscrizione in elenchi, albi, registri, ordini, consigli ovvero il possesso di licenze, autorizzazioni, comunicazioni, dichiarazioni preventive etc. e possesso dei requisiti normativamente previsti*);
- acquisire una completa cognizione della **struttura organizzativa e commerciale** dell'operatore ispezionato, ponendo particolare attenzione all'organigramma, ai flussi informativi interni alla struttura aziendale e/o di altri uffici o sedi secondarie destinatari degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- individuare e identificare il **"personale incaricato"** all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni, attraverso l'analisi dei livelli di responsabilità e del sistema delle *deleghe interne*, di eventuali direttive, anche non formalizzate, in base alle quali vengono individuate le figure professionali tenute all'osservanza di detti obblighi;
- accertare l'adozione da parte del soggetto controllato di **programmi permanenti di formazione** del personale dipendente e dei collaboratori esterni;
- riscontrare l'istituzione di **sistemi di controllo interni**, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte del personale incaricato.



CONTROLLI DI MERITO



Riguardano la parte sostanziale dell'attività ispettiva con l'esecuzione di predefiniti step di controllo



FASE ESECUZIONE – CONTROLLI DI MERITO



- ❖ Obbligo di **adeguata verifica** della clientela.
- ❖ Obbligo di **conservazione** dei dati e delle informazioni.
- ❖ Obbligo di **segnalazione** delle operazioni sospette.
- ❖ Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF (intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett. i), o), p) e q).
- ❖ Obbligo di comunicazione delle infrazioni antiriciclaggio al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- ❖ Obbligo di comunicazione del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati.
- ❖ Verifiche sulle limitazioni all'uso del contante.



Alcuni criteri di selezione campione

Operazioni finanziarie di importo unitario rilevante

Operazioni/prestazioni professionali con Paesi offshore

Clients con precedenti penali e/o di polizia

Frequente ricorso a denaro contante/operazioni frazionate

Clients non residenti o non operanti zona di competenza operativa



DIRITTI DEL SOGGETTO ISPEZIONATO



Le istruzioni di servizio prevedono un'impostazione dei controlli in un'ottica di collaborazione: **contraddittorio e confronto con operatore ispezionato** con acquisizione di documentazione ed informazioni a supporto delle motivazioni della parte





Documento di autovalutazione dei rischi

COS'E'

Consiste nel valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo (e dei presidi) adottato dallo Studio per riuscire ad intercettare eventuali attività di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo posti in essere (all'insaputa del professionista) dal cliente. Il tutto, al fine di attuare azioni/strategie volte a mitigare il rischio stesso.

CHI deve assolvere all'obbligo

E' un adempimento proprio del soggetto obbligato e non è delegabile.

Cosa fare in pratica

- INDIVIDUO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI IN CUI LO STUDIO E' VULNERABILE
- INDIVIDUO LE AZIONI VOLTE A MITIGARE IL RISCHIO E LE DESCRIVO
- INDIVIDUO E NOMINO IL RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE MITIGATRICE
- ATTRIBUISCO IL TERMINE ENTRO IL QUALE ATTUARE L'AZIONE



Documento di autovalutazione dei rischi

Rischio inerente

Valutare la probabilità che un cliente, all'insaputa del professionista, possa compiere un'attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (**evento principale**).

Rischio vulnerabilità

Valutare la capacità dell'assetto organizzativo dello Studio di riuscire a intercettare l'evento principale.

Rischio residuo

Determinare la parte dell'evento iniziale che l'organizzazione della funzione antiriciclaggio dello Studio non è in grado di gestire.



Documento di autovalutazione dei rischi

Gli atti relativi all'autovalutazione dei rischi di riciclaggio/FDT devono essere conservati e messi a disposizione degli **organismi di autoregolamentazione** (CNDCEC) e delle **Autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a) del Decreto** (MEF – UIF – GdF).

L'assenza del documento di autovalutazione del rischio non è sanzionabile



la sua redazione rileva positivamente ai fini della determinazione quantitativa della sanzione ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. g), del Decreto



Valutazione del rischio

Valutazione del rischio

Identificare e verificare l'identità del cliente e dell'esecutore

Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo

Acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta

Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio

Adeguate verifica

Conservazione

Segnalazione delle operazioni sospette



Valutazione del rischio

PREMESSE

La valutazione del rischio attinente l'adeguata verifica non va confusa con la c.d. autovalutazione del rischio

La valutazione del rischio AR così come la decisione circa l'opportunità di inoltrare una SOS è un'attività che spetta esclusivamente al singolo professionista o, nel caso di studio associato, al professionista che conosce la posizione giuridica del cliente in quanto ne viene a contatto e, alla luce delle sue esperienze e conoscenze, è in condizione di apprezzarne tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi e di effettuare una valutazione completa e ponderata.



Valutazione del rischio

Gli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica dovranno essere assolti commisurandoli al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, di operazione o prestazione professionale di cui trattasi.

Ossia in base ad un **approccio basato sul rischio**

In altre parole tale approccio prevede che l'intensità e l'estensione dei suddetti adempimenti connessi all'adeguata verifica, siano modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, alla presenza o meno di un rapporto continuativo, alla tipologia di operazione e di prestazione/incarico professionale.



Valutazione del rischio

Quindi il professionista, prima che gli venga conferito un incarico, dovrà effettuare l'adeguata verifica della clientela utilizzando le informazioni acquisite per la determinazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso con la stessa nonché con l'operazione/prestazione/rapporto continuativo.

In questo modo avrà la possibilità di effettuare, a monte, una selezione delle situazioni che meritano maggiore attenzione rispetto a quelle poco significative

Di conseguenza si avrà la possibilità di definire il livello di guardia per ogni singolo cliente in relazione al RISCHIO.

L'approccio basato sul rischio si fonda sulla necessità di effettuare per ciascun cliente una valutazione personalizzata del rischio.



Il modello di valutazione del rischio

Il professionista, prima del conferimento nonché di accettare un incarico, dovrà procedere con l'adeguata verifica della clientela mediante la costruzione di un modello di valutazione del rischio in modo tale che a seconda del rischio profilato lo stesso sia in grado, innanzitutto di valutare se accettare o meno l'incarico ed in secondo luogo di definire gli idonei presidi per il controllo costante (adeguata verifica ordinaria/semplificata/rafforzata).

Come si costruisce il modello di valutazione del rischio

Per la corretta valutazione del rischio si deve analizzare:

- ☐ Profilo soggettivo: il cliente
- ☐ Profilo oggettivo: operazione / prestazione professionale

Con l'entrata in vigore della nuova normativa antiriciclaggio, il modello per la valutazione del rischio **deve essere coerente** con le indicazioni fornite dagli organismi di autoregolamentazione.



Il modello di valutazione del rischio

Gli step

1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

3

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

4

MISURE DI ADEGUATA VERIFICA (graduazione)



Adeguate verifica del cliente

COSA

L'adeguata verifica è l'insieme di quelle attività volte all'acquisizione delle informazioni sulla clientela ed alla creazione di un profilo di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In altre parole, l'adeguata verifica è l'attività attraverso la quale acquisiamo quelle informazioni sul cliente/operazione/prestazione che inseriremo nel modello di valutazione del rischio creato per il nostro Studio al fine di determinare la probabilità che un nostro cliente possa, alla nostra insaputa, compiere un'attività di riciclaggio o FDT



Adeguate verifica del cliente

QUANDO?

Art. 17 d.lgs 231/2007

COSA?

Art. 18 d.lgs 231/2007

COME?

Art. 19 d.lgs 231/2007



Adeguate verifica del cliente

IN PRATICA, FACCIO L'ADEGUATA VERIFICA IN OCCASIONE:

» DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO INIZIALE

» DEL CONFERIMENTO DI UN NUOVO INCARICO

» OGNI QUALVOLTA LO RITENGO OPPORTUNO IN VIRTU'
DELLA VARIAZIONE DEL RISCHIO

» DEL CONTROLLO COSTANTE



Adeguate verifica del cliente

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela NON si adempiono:

1

attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

2

adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art.2, co. 1 della Legge 11.01.1979, n.12

3



Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d’impresa” e gli invii assimilati)

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: si ritiene applicabile per analogia l’esonero previsto dall’art. 17, co. 7, per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento.



Adeguate verifica del cliente

La Regola generale

Momento dell'identificazione (Art. 18 co.2 D.Lgs 231/2007)

L'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore devono essere attuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, dell'esecuzione della prestazione professionale o prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

DEROGHE

A) ATTIVITA' DI DIFESA

Fermo restando l'obbligo di identificazione, i professionisti limitatamente ai casi in cui **esaminano la posizione giuridica** del cliente o **espletano compiti di difesa**, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente/titolare effettivo/esecutore fino al momento del conferimento dell'incarico.

B) SITUAZIONE A BASSO RISCHIO

In presenza di un **basso rischio** di riciclaggio viene introdotta la possibilità di posticipare le operazioni di verifica dell'identità in un secondo momento.

I soggetti obbligati provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi e dei dati relativi alla tipologia dell'operazione e all'importo dell'operazione provvedendo a concludere la procedura di verifica dell'identità entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.



Adeguate verifica del cliente

ORDINARIE

ATTIVITA' 1 - identificazione del cliente

L'identificazione consiste nell'acquisire i dati identificativi forniti dallo stesso cliente, previa esibizione di un documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente **del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico**, nonché sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Le attuali disposizioni sanciscono l'obbligo di **identificare anche l'esecutore** ossia il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.



Adeguate verifica del cliente



IDENTIFICAZIONE CLIENTE PERSONA FISICA

L'identificazione del cliente (esecutore) e del titolare effettivo è svolta:

COME

in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore

CHI

gli adempimenti amministrativi possono essere assolti titolare di Studio oppure dipendenti o collaboratori.

L'identificazione del titolare effettivo, per la quale non è necessaria la sua presenza, è effettuata contestualmente a quella del cliente (esecutore).



IDENTIFICAZIONE CLIENTE PERSONA GIURIDICA

Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l'esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni per verificare l'identità dei rappresentanti delegati alla firma.



Adeguate verifica del cliente

MODALITA'

ATTIVITA' 1 - verifica dell'identità

DL 76/2020

SOLO In caso di **dubbi, incertezze o incongruenze** sui dati identificativi contenute nei documenti o sulle informazioni acquisite, il professionista dovrà procedere:



PER LA VERIFICA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI

Verifica dell'Identità

Richiede il riscontro della veridicità dei dati contenuti nei documenti e delle info acquisite

Consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità o attraverso la consultazione di altre fonti attendibili ed indipendenti.

<http://www.crimnet.dcpic.interno.gov.it/crimnet/ricerca-documenti-rubati-smarriti>



Adeguate verifica del cliente



PER LA VERIFICA DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE

Fonti affidabili ed indipendenti

- a) Documenti identità in corso di validità (diversi da quello utilizzato per l'identificazione)
- b) Atti pubblici e scritture private autenticate
- c) La dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana
- d) Archivi camerale, albi ed elenchi
- e) Informazioni provenienti da organismi ed autorità pubbliche



Adeguate verifica del cliente

MODALITA'

ATTIVITA' 2 - Identificazione del titolare effettivo

L'identificazione consiste nell'acquisire i dati identificativi forniti dallo stesso cliente.

COME

in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore

CHI

gli adempimenti amministrativi possono essere assolti titolare di Studio oppure dipendenti o collaboratori.

Si devono adottare misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.



Adeguate verifica del cliente

MODALITA'

ATTIVITA' 3 - Acquisizione delle informazioni sulla scopo e natura

L'obbligo di acquisire informazioni sullo **scopo e sulla natura** della prestazione professionale, sancito dal comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs 231/2007, dev'essere espletato attraverso l'acquisizione delle seguenti informazioni:

- Informazioni sull'instaurazione del rapporto;
- Informazioni sulle relazioni che ci sono tra il cliente e l'esecutore;
- Informazioni sulle relazioni che ci sono tra il cliente e il titolare effettivo;
- Informazioni sull'attività lavorativa.

In caso di rischio elevato:

- Situazione economico – patrimoniale
- Origine dei fondi



Adeguate verifica del cliente

MODALITA'

ATTIVITA' 4 - Controllo costante

ANALISI DELLE TRANSAZIONI

AGGIORNAMENTO FASCICOLO DEL
CLIENTE

In pratica

Il professionista dopo lo screening iniziale deve continuare a monitorare la clientela nel corso di tutto il rapporto professionale.

La norma
(art. 19 co.
1 lett.d)

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.



Profilare il cliente



Guardia

ungh



Approccio basato sul rischio

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Con la IV Direttiva si pone al centro dell'intero sistema antiriciclaggio l'approccio basato sul rischio (*risk based approach*).

Gli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica dovranno essere assolti commisurandoli al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, di operazione o prestazione professionale di cui trattasi.

IN PRATICA

In altre parole, l'approccio basato sul rischio prevede che l'intensità e l'estensione degli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica siano assolti e modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, alla presenza o meno di un rapporto continuativo, alla tipologia di operazione e di prestazione/incarico professionale.

In modo tale da poter selezionare a monte le situazioni meritevoli di maggiore attenzione.



Approccio basato sul rischio

Il Modello di valutazione

Il rischio che, con riferimento ad un cliente o ad una operazione/prestazione, una determinata circostanza possa risolversi in una condotta di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (indipendentemente dall'effettivo verificarsi) verrà determinato dal professionista elaborando ed adottando una procedura che gli consenta di addivenire all'impostazione di un valido modello di valutazione del rischio.

IN PRATICA

STEP 1

ACQUISISCO LE INFORMAZIONI

STEP 2

VALUTO IL RISCHIO

STEP 3

IN BASE AL PUNTEGGIO (livello di rischio), INDIVIDUO LE MODALITA' PER ASSOLVERE ALL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA E LA FREQUENZA DEL CONTROLLO COSTANTE



Profilare il cliente



- Articoli 18 e 19 D.Lgs. N.231/2007
- **Identificazione** cliente e titolare effettivo
- **Verifica della loro identità**
- Rapporto continuativo/profilazione costante
- Informazioni sull'operazione da compiersi

Consente di:

- **individuare** possibili **rischi** del soggetto
- **attribuire un indice** di rischio
- **porre in essere** le opportune «**difese**» in tempo utile





Suggerimenti per una corretta profilazione



Modulo da far sottoscrivere al cliente al conferimento dell'incarico con informazioni base:

- **Dati** anagrafici **del cliente** (persona fisica) / dati sociali (persona giuridica)
- **Dati** dei **titolari effettivi**: sempre persone fisiche

Controllo dinamico:

- **Settore di attività** connesso all'operazione richiesta
- **Area geografica** del cliente e dell'operazione richiesta
- **Valore dell'operazione**: da confrontare con il profilo economico del cliente
- **Origine dei fondi**: quando emergono dubbi o incongruenze e in caso di rischio elevato



Attribuzione di indici di rischio ai clienti



Guardia di Finanza



Attribuzione di indici di rischio ai clienti



- Da effettuarsi all'**esito della profilazione**

Costituisce prova di:

- aver **effettuato l'adeguata verifica** richiesta dalla normativa antiriciclaggio
- aver tenuto un **comportamento coerente con il grado di rischio attribuito** al cliente durante lo svolgimento dell'operazione (nell'ottica di un eventuale controllo)

Guardia di Finanza



Adeguate verifica semplificata

Dal 04.07.2017

Le modalità semplificate sarà possibile applicarle in presenza di un basso rischio ossia:



- a) Ipotesi di rischio effettivo «poco significativo»;
- b) Nei casi di rischio effettivo «NON SIGNIFICATIVO», con riferimento a prestazioni professionali differenti da quelle indicate nella Tabella 1.

Per la valutazione del rischio è la norma stessa (art. 23) che fornisce un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto, caratterizzati sintomaticamente da un basso profilo di rischio.

Operativamente, in presenza delle condizioni, l'adeguata verifica semplificata non esimerà il professionista dall'effettuare l'adeguata verifica o l'analisi del rischio o l'individuazione del titolare effettivo o l'acquisizione delle informazioni sullo scopo e natura della prestazione ma inciderà soltanto sul profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie.



Adeguate verifica semplificata

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

IN PRATICA

nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante **acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007;

nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della **dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007;

nel controllo costante, con cadenza maggiormente **dilazionata nel tempo, ad es. triennale** per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.

Per i soggetti di cui al punto n. 3) devono comunque essere acquisite le **informazioni sullo scopo** e natura della prestazione professionale mediante **acquisizione della dichiarazione del cliente ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007.



Adeguate verifica rafforzata

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA



ALTO RISCHIO

OSSIA:

- a** In presenza di un indice o di una circostanza di rischio considerata elevata dalla norma (art. 24), l'adeguata verifica dovrà essere posta in essere con modalità rafforzate.
- b** Oltre agli indici esemplificativi, le nuove disposizioni individuano anche una serie di ipotesi di presunzione di elevata rischio rispetto alle quali è sempre richiesta ai soggetti obbligati l'applicazione di misure rafforzate.
Si tratta, in particolare, di rapporti con clienti residenti in **Paesi terzi** ad alto rischio di riciclaggio,
- c** oppure di rapporti/prestazioni professionali/operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano **PEP** ossia: «*Le persone fisiche che occupano o hanno occupato o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami*».

Operativamente le misure rafforzate richiedono di acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi alla base delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o delle prestazioni professionali



Adeguate verifica rafforzata

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

INFO
AGGIUNTIVE

- Siti Internet ufficiali del Paese di provenienza;
- Data base di natura commerciale
- Fonti attendibili e indipendenti



Visure Cerved – Telemaco per
visure Registro Imprese ecc

OPERATIVITA'

- ACQUISIRE ALMENO 2 DOCUMENTI RICONOSCIMENTO;
- VERIFICARE IL RILASCIO DI UN DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE;
- RICHIEDERE IL RILASCIO DI UN DOCUMENTO CHE ATTESTI L'ESISTENZA IN CAPO AL CLIENTE DI UN RAPPORTO BANCARIO/ASSICURATIVO PRESSO UN DESTINATARIO DELLA NORMATIVA AR.
- CONSULTARE BANCHE DATI LIBERAMENTE ACCESSIBILI (WEB/SOCIAL MEDIA)
- MAGGIOR FREQUENZA DEL CONTROLLO
- INFORMAZIONI SULLA PROVENIENZA DEI FONDI



Identificazione del cliente non presente fisicamente

L'identificazione può essere assolta **senza la presenza fisica del cliente** (art.19 co.1 lett a) D.Lgs 231/2007) quando:

- i dati del cliente risultano da atti pubblici o scritture private autenticate;
- il cliente è in possesso di un'identità digitale **con livello di garanzia almeno significativo – NOVITA' DL 76/2020**;
- i dati del cliente risultano da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;
- il cliente è stato già identificato da soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio purché le informazioni siano aggiornate ed adeguate rispetto al profilo di rischio del cliente;
- **I clienti, previa identificazione elettronica, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione (modalità che interessa gli operatori del settore bancario/creditizio) – NOVITA' DL 76/2020**
- i dati del cliente sono stati acquisiti attraverso forme e modalità individuate dall'autorità di vigilanza di settore.



Identificazione del cliente non presente fisicamente

CHI PUO' TRASMETTERE I DATI AL PROFESSIONISTA?

- 1 Intermediari bancari e finanziari con sede in Italia, Paesi UE o in Paesi terzi con obblighi equivalenti;
- 2 Agenti in attività finanziaria;
- 3 I professionisti destinatari della normativa

A CHI PUO' TRASMETTERE L'ATTESTAZIONE IL PROFESSIONISTA?

I professionisti destinatari della normativa

QUALI DATI DEVONO ESSERE TRASMESSI?

- 1 I dati del cliente ed esecutore;
- 2 I dati del titolare effettivo;
- 3 Le informazioni sullo scopo e natura della prestazione / operazione;



Identificazione del cliente non presente fisicamente

CONDIZIONI DA RISPETTARE

- L'attestazione deve provenire da soggetto normativamente autorizzato;
- L'attestante deve aver provveduto direttamente ad adempiervi nell'ambito di un rapporto **ancora in corso con il cliente**;
- L'attestazione dev'essere univocamente riconducibile al terzo attestante e dev'essere trasmessa da questo al professionista che se ne avvale;
- Nell'attestazione si deve confermare il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica effettuata nonché la coincidenza tra il cliente verificato e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce;
- Le copie dei documenti acquisiti dal terzo in sede di adeguata verifica sono trasmesse, senza ritardo, dal terzo medesimo ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.



Identificazione del cliente non presente fisicamente

RESPONSABILITA'

La responsabilità dell'obbligo di adeguata verifica resta in capo al professionista che si avvale dell'attestazione, pertanto, è necessario che il professionista prima di utilizzare l'attestazione provveda a verificare che:

1. gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dal terzo siano idonei e sufficienti a permettere di assolvere all'obbligo di adeguata verifica;
2. Verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità della documentazione ricevuta;
3. Verificano che i dati e le informazioni ricevute siano aggiornate e conformi al profilo di rischio associato al cliente.

In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore o del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere direttamente agli obblighi connessi con l'adeguata verifica.



Collaborazione attiva del cliente ed astensione

1

Il cliente è obbligato a fornire al destinatario e per iscritto tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere a questo di adempiere all'obbligo di adeguata verifica.

Quando al destinatario della normativa AR non gli è consentito l'identificazione del cliente o le generalità dell'esecutore o del titolare effettivo o meglio che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica

2

Quando parte del rapporto/prestazione professionale siano, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in **Paesi terzi ad alto rischio**.

Tali misure si applicano anche nei confronti delle **ulteriori entità giuridiche**, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui **non e' possibile identificare il titolare effettivo ne' verificarne l'identità**.



DOVRA' ASTENERSI DALL'INSTAURARE, ESEGUIRE OVVERO PROSEGUIRE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

Inoltre, resta salvo l'obbligo di valutare se vi sono gli estremi per operare addirittura una SOS.



Obbligo di conservazione e fascicolo del cliente

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE (artt. 31, 32, 34)

Dal 4 luglio 2017:

non esiste più l'obbligo di tenuta del Registro Antiriciclaggio, sia esso cartaceo che in forma di archivio unico informatico e, conseguentemente, vengono meno gli obblighi di registrazione e le relative sanzioni di omessa, tardiva o incompleta registrazione o, comunque, per omessa o irregolare istituzione del registro;

l'articolo 69 del decreto 90/2017 introduce il principio dell'irretroattività della norma più sfavorevole e l'applicazione del «*favor rei*»;



Nessuno potrà essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della novella non costituisce più illecito.



Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole.



Obbligo di conservazione e fascicolo del cliente

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE (artt. 31, 32, 34)

COSA PREVEDE LA NORMA

Viene rafforzato l'obbligo di conservazione che ha ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni *"utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla Uif o da altra Autorità competente"*.

COSA CONSERVARE

Copia dei documenti acquisiti in occasione dell'assolvimento degli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica (**PRESTAZIONI PROFESSIONALI**)

Originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni (**OPERAZIONI**)

TIMING

i dati e i documenti devono essere conservati per **10 anni** dalla cessazione dell'incarico



Obbligo di conservazione e fascicolo del cliente

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE (artt. 31, 32, 34)

I documenti da conservare devono consentire quantomeno di ricostruire univocamente le seguenti informazioni:

Per le prestazioni professionali

1. Data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
2. Dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore;
3. Informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione;

Per le operazioni

1. Data, importo e causale dell'operazione;
2. Mezzi di pagamento utilizzati.



Obbligo di conservazione e fascicolo del cliente

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE (artt. 31, 32, 34)

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

I dati, le informazioni e i documenti devono essere conservati in modo da:

- Garantire il rispetto della normativa sulla Privacy;
- Prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni;
- Garantire la ricostruzione dell'operatività e dell'attività del cliente;
- Garantire l'individuazione dei soggetti autorizzati/incaricati ad alimentare la conservazione;
- Garantire l'individuazione dei soggetti autorizzati/incaricati ad accedere alle informazioni;

IMPORTANZA DEL FASCICOLO CLIENTE



In presenza di anomalie è SEMPRE opportuno conservare **traccia scritta**, anche sintetica, del dato o informazione rilevata e **dell'iter logico seguito** per escludere il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Nel fascicolo devono essere custoditi i documenti relativi all'adeguata verifica (documento d'identità delle parti, copia delle visure camerali con gli assetti proprietari, copia delle delibere autorizzative, eventuali dichiarazioni rese dal cliente, eventuali note di analisi..).



IMPORTANZA DEL FASCICOLO CLIENTE



IL FASCICOLO DEL CLIENTE

La documentazione acquisita nel corso sia di adeguata verifica che successivamente potrà confluire in un fascicolo cliente appositamente istituito dal professionista al momento del conferimento dell'incarico professionale o dello svolgimento dell'operazione.

Il fascicolo deve essere aggiornato in occasione del conferimento di nuovi incarichi, dello svolgimento di nuove operazioni e in adempimento dell'obbligo di monitoraggio costante.



IMPORTANZA DEL FASCICOLO CLIENTE



IL CONTENUTO

- Copia ~~e~~-**estremi** documento di riconoscimento valido alla data dell'identificazione;
- Fotocopia codice fiscale;
- Fotocopia partita Iva;
- Visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persone fisiche al fine di poter verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza);
- Verbale Cda di nomina;
- Copia mandato professionale;
- Scheda per l'adeguata verifica della clientela;
- Dichiarazione del cliente in cui evidenzia se agisce per conto proprio o per conto di altri dei quali deve fornire le generalità (obbligo di collaborazione attiva);
- Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
- Eventuale attestazione di terzi (verifica da parte di terzi);
- Dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione e indicazione dei suoi dati;

Guardia di Finanza



IMPORTANZA DEL FASCICOLO CLIENTE



IL CONTENUTO

- ❑ Eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;



I soggetti obbligati conservano traccia:

- delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo;
- delle ragioni che hanno imposto l'individuazione del titolare effettivo con il criterio residuale

- ❑ Dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sulla natura dell'attività o dell'operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale;
- ❑ Se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o istaurare l'attività;
- ❑ Documenti delle prestazioni professionali svolte;
- ❑ Scheda della valutazione del rischio;



IMPORTANZA DEL FASCICOLO CLIENTE



IL CONTENUTO

- ❑ Scheda per il controllo periodico sul rispetto delle limitazioni all'utilizzo del denaro contante;
- ❑ Appunti sulla ragionevolezza dell'operazione svolta dal cliente;
- ❑ Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione (esempio: copia lettera revoca del mandato oppure copia della comunicazione di rinuncia all'incarico oppure copia bilancio finale di liquidazione con ricevuta di deposito ecc);
- ❑ Eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza, difesa o rappresentanza volte a intentare o evitare un procedimento giudiziario o un contenzioso (contenzioso tributario);
- ❑ Informativa sui dati personali;
- ❑ Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio.



La segnalazione di operazioni sospette



Articolo 35 del d.lgs. 231/2007

«I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano **senza ritardo** alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta **quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa»

«Il **sospetto è desunto** dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli **elementi acquisiti ai sensi del presente decreto**»



La segnalazione di operazioni sospette


- è l'esito di una valutazione di **elementi oggettivi e soggettivi** e risulta strutturalmente connotata da **margini di incertezza**
- **non** presuppone la **"conoscenza"** di un reato ed è atto **distinto dalla denuncia** di fatti penalmente rilevanti
- va conciliato con l'applicazione del **privilegio professionale forense**
- **prescinde dall'importo**, può riguardare anche operazioni tentate, rifiutate o comunque non concluse;
- è fondata sulle **competenze tecniche** e sul **patrimonio informativo** del segnalante
- **non** costituisce **violazione degli obblighi di segretezza** e non comporta **responsabilità** di alcun tipo



Profili meritevoli di maggiore attenzione



- **completezza** dei dati acquisiti in sede di adeguata verifica
- **cura** nella trasmissione degli atti allegati
- **valorizzazione** di tutte le informazioni a disposizione, specie con riferimento ai collegamenti con altri soggetti o operazioni e ai profili finanziari dell'operatività
- **rappresentazione** quanto più possibile **esaustiva** dell'operatività e dei motivi del sospetto, anche per ridurre gli oneri delle successive interlocuzioni



complementarità tra la **componente finanziaria** delle segnalazioni di origine “finanziaria” e il **contributo “reale”** delle segnalazioni dei professionisti



Gli indicatori di anomalia



Non sono tassativi:

- **Assenza di indicatori** non consente di escludere a priori il sospetto
- **Presenza di indicatori** non determina necessariamente la nascita di un sospetto

Sono affiancati da:

- **schemi di anomalia della UIF** su temi specifici del riciclaggio
- **rapporto annuale dell'UIF** al Parlamento

Guardia di Finanza



Cosa fare in caso di sospetto?



Guardia di Finanza



CHECKLIST



Cosa fare in caso di sospetto?

- **Monitorare** i profili dei clienti
- Attribuire un **indice di rischio** antiriciclaggio all'operazione
- Considerare le **conseguenze dell'inosservanza** della disciplina antiriciclaggio profili deontologici e penali
- Lasciare una **prova scritta per dimostrare** la propria **buona fede** (aver scartato il sospetto e aver messo per iscritto il ragionamento per cui lo si è escluso, prova la buona fede e mette in sicurezza da possibili sanzioni)
- Sfruttare le informazioni reperibili sui **social media**

Guardia di Finanza



Cosa non fare in caso di sospetto?

CHECKLIST

<input checked="" type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____

- Non lasciarsi ingannare dall'**apparenza** di un cliente
- Esaminare con cura la fattispecie prima di inoltrare la SOS per **evitare un approccio eccessivamente «difensivo»**
- **Non fidarsi** della verifica del cliente effettuata da terzi



L'approccio del soggetto obbligato alla SOS



Qual è l'approccio che deve adottare il professionista?

- **Approccio «difensivo»:** invio della segnalazione ogni volta vi sia un minimo dubbio o anomalia dell'operazione – **eccessivamente oneroso**
- **Approccio «costruttivo»:** adottare i presidi in Studio e lasciare traccia scritta dell'iter logico che ha portato ad escludere il sospetto – incluso l'esito di una ricerca su Internet di cliente / titolare effettivo




**Violazioni amministrative
D.Lgs. 231/07**

Contestazioni ex Legge. 689/81 e trasmissione del verbale al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'U.I.F.

Violazioni Penali

Interessamento della competente Autorità Giudiziaria

Input rilevanti fiscalmente





IRREGOLARITÀ: casistica a carattere generale



In tema di adeguata verifica della clientela

documenti di riconoscimento scaduti;

dati identificativi carenti e/o non aggiornati;

informazioni incomplete sulla titolarità effettiva;

identificazione senza la presenza fisica del cliente fuori dai casi normativamente previsti;

carenza di strumenti di ausilio ai fini della verifica c.d. «rafforzata»;

adeguata verifica curata da terzi, carente dell'apposita attestazione.

In tema di conservazione

mancanza del mandato professionale;

assenza di copia dei documenti d'identità;

carenza di dati circa data, importo e causale delle prestazioni/operazioni;

carenza di dati circa i mezzi di pagamento utilizzati;

Ai fini della S.O.S., carenze informative in tema di

consultazione delle c.d. fonti aperte

Assenza iter logico seguito

Fascicolo del cliente

incongruenze rispetto al profilo economico-reddituale del cliente.



Fattispecie penali

Le fattispecie penali, contenute nell'art. 55 della nuova formulazione del D.Lgs. n. 231/2007, sono circoscritte alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, perpetrate attraverso frode o falsificazione, nonché del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione.

- ❑ **reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro**, a carico del soggetto che, in sede di **adeguata verifica** della clientela, **falsifica dati ed informazioni** relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell'operazione. Alla **stessa pena** soggiace chi **utilizza** tali dati ed informazioni;
- ❑ **reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro**, per chiunque tenuto agli obblighi di **conservazione**, **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** relativi al cliente, al titolare effettivo, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell'operazione, ovvero **si avvale di mezzi fraudolenti** per pregiudicarne la corretta conservazione;
- ❑ **reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro**, per la condotta del **soggetto** che, tenuto a fornire gli elementi necessari per il corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, **fornisce dati falsi o informazioni non veritiere**;
- ❑ **arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro**, in caso di **violazione del divieto di comunicazione** dell'avvenuta effettuazione di una **segnalazione di operazione sospetta**;
- ❑ **reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a 1.550 euro** nei casi di **falsificazione, alterazione ed indebito utilizzo** di **carte di credito** o di **pagamento**, ovvero di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.



La disciplina sanzionatoria di carattere amministrativo è contenuta negli articoli da 56 a 64 del D.Lgs. n. 231/2007.

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica ed astensione (*art. 56*).

Inosservanza degli obblighi di conservazione (*art. 57*).

Inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (*art. 58*).

Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (*art. 59*).

Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'U.I.F. e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze (*art. 60*).



La **disciplina sanzionatoria** di carattere **amministrativo** è contenuta negli articoli da **56 a 69** del D.Lgs. n. **231/2007**.

Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'U.I.F. e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze (*art. 60*).

Inosservanza delle disposizioni per soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizio di pagamento e IMEL (*art. 61*)

Violazioni commesse da soggetti obbligati vigilati (*art. 62*).

Inosservanza delle disposizioni in materia di limitazione della circolazione del contante (*art. 63*).

Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco (*art. 64*)

Possibile concorso dei soggetti obbligati nel reato di riciclaggio





Caso pratico

commercialista:

- emissione di autofatture da parte del cliente
- ripetuti prelievi in contanti e a cifra tonda (tra 10.000 e 30.000 euro)
- anomalie **segnalate da una propria dipendente** ma non tenute in considerazione
- decide di **non effettuare la s.o.s.** per non correre il rischio di non perdere i propri clienti
- ha presentato le dichiarazioni liquidate che comprendevano anche le fatture per operazioni inesistenti

Commercialista condannato a due anni e mezzo per **concorso in evasione fiscale** con le società da lui seguite *«per l'attività illecita al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto»*



Cassazione Sentenza nr. 156/2022

Ricorso in cassazione: avverso la decisione della Corte di Appello, sostenendo tra l'altro di *«aver sempre controllato con regolarità le fatture e di non essere a conoscenza del fatto che riguardassero operazioni oggettivamente inesistenti, non avendo mai visionato i documenti accompagnatori, anche perché non tenuto a farlo»*

CORTE DI CASSAZIONE: corretta la condanna a carico del commercialista in quanto *«il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è compatibile con il dolo eventuale ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'iva»*

L'OMESSA SEGNALAZIONE unitamente al fatto di aver provveduto all'inoltro delle dichiarazioni **ha giustificato la condanna riportata dal professionista, reo di aver agevolato la condotta fraudolenta dei propri clienti**, onde evitare che questi gli revocassero l'incarico



... grazie per l'attenzione.

Guardia di Finanza